

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D.LGS. 385/1993 – T.U.B.)

"Le informazioni pubblicizzate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile"

A norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'art. 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003. Il presente documento contiene informazioni su Re Credit Factoring S.p.A. ed indica le condizioni economiche che la stessa riserva a tutti i clienti che sottoscrivono il contratto di cessione di crediti pro solvendo di crediti presenti e/o futuri ed evidenzia le principali caratteristiche dell'operazione.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione e forma giuridica: Re Credit Factoring S.p.a.

Sede amministrativa: Via Cornato n. 34 c.a.p. 81024, Maddaloni (CE)

Indirizzo telematico: recredit@pec.rcf.cloud

Codice abi: 335638

Numero iscrizione registro imprese Caserta, codice fiscale, partita iva: 03439210612

Numero iscrizione R.E.A. CASERTA: 244246

Numero iscrizione nuovo albo unico ex art. 106 T.U.B.: 204

Capitale sociale: € 2.200.000,00 – interamente versato

Riserve (risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2020): € 238.337,00

Caratteristiche e rischi tipici

Che cos'è il Factoring

Il factoring è un contratto con il quale la Cessionaria Factor acquista e/o gestisce i Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Il contratto di factoring è regolato dalla legge n. 52 del 1991 e dal Codice civile. Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring senza assunzione, da parte della cessionaria, del rischio di mancato o parziale pagamento

RE CREDIT FACTORING S.P.A. – SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: CASERTA(CE), VIA G.MAZZINI N. 5, – C.A.P. 81100 – P. IVA E CODICE FISCALE 03439210612 – REGISTRO DELLE IMPRESE DI CASERTA 03439210612 – R.E.A. DI CASERTA N. 244246 – ISCRIZIONE NUOVO ALBO UNICO AL N. 204 EX ART 106 D.LGS. 385/1993 – ABI 335638 – CAPITALE SOCIALE EURO 2.200.000,00 I.V. – TEL./FAX 0823.407921 – E-MAIL: RECCREDIT@PEC.RCF.CLOUD – SITO WEB: WWW.RCF.CLOUD

dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Cedente e la Cessionaria possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cliente

Se i Debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla Cessionaria le somme anticipate quale corrispettivo dei Crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Un ulteriore rischio è da ricondurre alla possibile variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il Credito oggetto di Cessione, resta a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

Principali condizioni economiche

DESCRIZIONE	COSTI
Commissioni flat da applicarsi a ciascun carico sul valore nominale dei crediti ceduti al netto delle note di credito	1,5%
Commissioni flat da applicarsi a ciascun carico sul valore nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito	1,5%
COMMISSIONI PERIODICHE DI GESTIONE	
<u>Commissioni di servicing in misura percentuale calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti in essere a fine mese o frazione di mese comprese le fatture incassate nel mese dovute dal cedente a remunerazione dei seguenti servizi amministrativi:</u> a) <u>analisi e monitoraggio dei debitori A.s.l. ed aziende Ospedaliere;</u> b) <u>analisi e monitoraggio dei flussi finanziari da e verso i debitori;</u> c) <u>analisi e monitoraggio dei crediti, sollecito di pagamento, gestione del contenzioso giudiziale e recupero giudiziale dei crediti ceduti;</u> d) <u>registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso;</u> e) <u>verifica della correttezza formale e sostanziale dei crediti, risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste ed ordinate nonché dalla regolarità contabile ed amministrativa delle fatture stesse.</u> f) <u>consulenza professionale per l'attività di fatturazione elettronica e di certificazione</u>	0,6%
Commissioni di plus factoring su crediti scaduti calcolata da data scadenza fattura	0,15
SPESE DI ISTRUTTORIA	
Istruttoria cedente una tantum	Max €. 3.000,00
Spese rinnovo istruttoria cedente con cadenza annuale	Max €. 3.000,00
Spese valutazione debitori per singolo debitore	Max €. 150,00
Spese rinnovo valutazione debitori per singolo debitore con cadenza annuale	Max €. 150,00
Canone annuo servizio di home factoring	€.1.000,00
SPESE DI CONTO	

Spese di tenuta conto trimestrali	Max €. 60,0
Spese di tenuta conto mensili	Max €. 15,0
Spese per operazione	€. 3,0
Spese per chiusura rapporto	Max €. 50,0
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese di lavorazione / handling da percepire per singola fattura ceduta e/o nota di credito	Max €.15,0
Spese per acquisizione / handling e carico distinte di cessione	Max €. 100,0
Spese per certificazione a società di revisione / terzi	Max €. 500,0
Spese di handling a forfait di notifica cessioni	Max €.50,0
Spese legali	a consuntivo
Spese per la retrocessione del credito	Max €.100,0
SPESE BONIFICI	
Spese per bonifico ordinario	Max €.10
Spese per bonifico urgente	Max € 50
GIORNI VALUTA BONIFICI	
Giorni Valuta Lavorativi per bonifici a cedente (altri intermediari)	7 g
INCASSO A MEZZO EFFETTI	
Spese per incasso effetto	€. 1
Spese per effetto insoluto	€. 2
Spese per richiamo effetto	€. 2
Spese per proroga effetto	€. 2
Giorni valuta lavorativi per effetti al dopo incasso, successivi alla valuta dell'intermediario	10 g
Giorni valuta lavorativi per l'accredito salvo buon fine di effetti, successivi alla valuta dell'intermediario	10 g
SPESE E COMMISSIONI PER RECUPERO	
Commissioni per recupero stragiudiziale	Max €.500
Spese per il recupero giudiziale	a consuntivo
SPESE RENDICONTAZIONI PERIODICHE	
Spese invio comunicazioni in forma cartacea	Max €. 20,00
Spese rendicontazione mensile	Gratuit
Spese rendicontazione trimestrale	Gratuit
ANTICIPAZIONI	
tasso di interesse nominale annuo posticipato	Max 9,00%
% di anticipazione dei crediti ceduti	Max 90%
Tasso interessi moratori	
Interessi di mora	Ai sensi del d.lgs 231 del 2002
PERIODICITA'	
Liquidazione	Trimestrale

Il Cedente dovrà inoltre rimborsare alla Cessionaria gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro di indicizzazione di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati al suddetto parametro sono oggetto di variazione in funzione dell'andamento del parametro medesimo, con l'espressa avvertenza che, qualora



l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di indicizzazione assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

In caso di applicazione di tasso variabile, il tasso di interesse sarà pari alla quotazione dell'Euribor media mese precedente (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) o del sostitutivo (ad esempio [Libor USD, LIBOR GBP etc), pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters e Bloomberg, maggiorata di uno spread.

Gli interessi sono dovuti sull'esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate si aggiunge il rimborso al costo degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

*Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali della Cessionaria o sul sito internet www.rcf.cloud

In ogni caso il tasso applicato in sede di apertura del rapporto non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), e successive modifiche.

LEGENDA

Cliente/Cedente/Fornitore	l'impresa fornitore cedente i propri credito alla Cessionaria. Controparte del contratto di factoring
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso di rispetto a quanto previsto alla precedente punto a).
Cessione	il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) applica anche la Legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e seguenti del Codice civile nel caso dei crediti sub b).
Commissione di plusfactoring	commissioni calcolate sui crediti in essere o scaduti
Corrispettivo della Cessione Credito e relativo pagamento	importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore, dovuto dalla Cessionaria al Cedente al momento dell'effettivo incasso (factoring pro solvendo) od alla scadenza dei crediti ceduti nei termini concordati (maturity factoring), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cedente medesimo (factoring pro-soluto).
Debitore	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti vantato/i nei suoi confronti dal Fornitore stesso
Dilazione	Indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso al Debitore

Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Cessionaria in ragione del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di Credito operata dalla Cessionaria.
Liquidazione degli interessi	periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc) a quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
Pagamento anticipato corrispettivo	pagamento operato dalla Cessionaria al Cedente per quota parte o per intero del Corrispettivo della Cessione di Credito, effettuato su richiesta del Cedente a discrezione della Cessionaria prima della data di scadenza o di incasso dei Crediti ceduti.
Pro solvendo	Indica che per determinati Crediti ceduti il factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata da
Reclamo	ogni atto con cui il Cedente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) alla Cessionaria un comportamento o un'omissione di quest'ultima
Spese handling	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a otto punti percentuali.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono interessi.

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Diritto di recesso La Re Credit Factoring ed il Cedente possono recedere dal Contratto, purché adempienti, senza alcuna penale, senza spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando messaggio di posta elettronica certificata, un fax con rapporto di avvenuto inoltro o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami dell'intermediario per posta raccomandata A/R indirizzata a Re Credit Factoring srl – Ufficio Reclami – Via Cornato n.34 – 81024 Maddaloni (CE), per posta elettronica all'indirizzo e-mail reclami@rcf.cloudt, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria dovrà, pena l'improcedibilità dell'azione legale, esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno dei seguenti organismi:

RE CREDIT FACTORING S.P.A. - SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: CASERTA(CE), VIA G.MAZZINI N. 5, - C.A.P. 81100 - P. IVA E CODICE FISCALE 03439210612 - REGISTRO DELLE IMPRESE DI CASERTA 03439210612 - R.E.A. DI CASERTA N. 244246 - ISCRIZIONE NUOVO ALBO UNICO AL N. 204 EX ART 106 D.LGS. 385/1993 - ABI 335638 - CAPITALE SOCIALE EURO 2.200.000,00 I.V. - TEL./FAX 0823.407921 - E-MAIL: RECREDIT@PEC.RCF.CLOUD - SITO WEB: WWW.RCF.CLOUD



- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. E' possibile inoltre consultare la "Guida Pratica Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti";
- Conciliatore Bancario Finanziario: per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it.
- Inoltre, il cliente può avvalersi dei servizi attivi presso l'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario e/o presso la Camera di Conciliazione della Consob.
- Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cedente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
 - esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato, ovvero
 - esperire, nei termini di legge, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR), o ancora presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
 - Si segnala inoltre che, in attuazione della Direttiva Europea (2013/11/EU) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (recepita in Italia dal D.lgs. 130/2015) e del Regolamento UE n. 524/2013, entrambi del 21 maggio 2013, è operativa la piattaforma creata dall'Unione Europea per la presentazione dei reclami relativi a prodotti o servizi acquistati online (Online Dispute Resolution - ODR) di cui di seguito si riporta il link <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>
 - Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

La Guida Pratica all'ABF e Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso la sede.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.	
Data ____/____/____	Firma e timbro cliente